I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/77 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1977

relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la certificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, raccolti o lavorati nella Comunità ; che occorre definire le norme generali per tale certificazione ;

considerando che occorre escludere dalla procedura di certificazione alcuni prodotti, tenuto conto della loro specificità e della loro destinazione ;

considerando che è necessario affidare agli Stati membri il compito di procedere, tramite organismi o servizi appositamente designati, alla certificazione dei prodotti che soddisfano alle condizioni del presente regolamento ;

considerando che, per garantire il rispetto della procedura di certificazione, è necessario prevedere un controllo secondo modalità appropriate ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano caratteristiche qualitative minime ; che è opportuno prevedere che tali requisiti minimi di commercializzazione debbano essere rispettati fin dalla prima fase della commercializzazione ;

considerando che, per garantire l'identità dei prodotti certificati, occorre stabilire norme comunitarie, secondo le quali gli imballaggi devono recare le indicazioni necessarie al controllo ufficiale e all'informazione degli acquirenti ;

considerando che occorre affidare agli stessi Stati membri interessati il compito di delimitare le zone o le regioni da considerare come luoghi di produzione del luppolo ;

considerando che il principio della certificazione esige una rigorosa regolamentazione delle miscele ; che occorre quindi autorizzare tali miscele, per quanto riguarda il luppolo in coni, soltanto se comprendono prodotti certificati provenienti dalla stessa varietà, dallo stesso raccolto e dallo stesso luogo di produzione ; che, per garantire il rispetto di questa disposizione, occorre inoltre prescrivere che tali miscele siano effettuate sotto controllo e soggette a una procedura di certificazione allo stesso titolo dei prodotti che entrano nella loro composizione ;

considerando che, date le esigenze degli utilizzatori, occorre prevedere la possibilità di miscelare, per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo, tipi di luppolo certificati che non provengono dalle stesse varietà e dagli stessi luoghi di produzione ; che in tal caso occorre fissare le stesse condizioni di controllo e di certificazione imposte per le summenzionate miscele di luppolo in coni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/71 che sono raccolti nella Comunità o che sono ottenuti da tali prodotti raccolti nella Comunità o importati dai paesi

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.

terzi conformemente all'articolo 5 del suddetto regolamento, ad eccezione :

a) del luppolo raccolto nelle aziende di proprietà di una fabbrica di birra utilizzato da quest'ultima senza avere subito trasformazioni ovvero trasformato ;

b) degli estratti isomerizzati di luppolo ;

c) dei prodotti derivati del luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra a condizione che tali prodotti siano utilizzati dalla fabbrica stessa ;

d) del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo in piccole quantità destinate alla vendita ai privati per uso privato.

I prodotti di cui alle lettere da a) a d) sono sottoposti a un controllo da determinare.

2. La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati, la bollatura e il sigillo delle unità di imballaggio.

3. La certificazione è effettuata sotto controllo ufficiale degli Stati membri nella prima fase della commercializzazione, cioè anteriormente alla prima immissione sul mercato, e comunque prima di qualsiasi trasformazione. Per quanto riguarda il luppolo in coni, essa ha luogo al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello del raccolto. Tuttavia qualora sorgano difficoltà di smercio per un determinato raccolto, la data limite del 31 marzo può essere rinviata sino al 31 luglio dell'anno in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

4. Le operazioni di certificazione hanno luogo nell'azienda agricola o in stabilimenti riconosciuti dagli Stati membri e denominati « depositi di certificazione » o « centri di certificazione ».

5. Qualora uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 subisca, dopo la certificazione, un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, esso è soggetto a una nuova procedura di certificazione.

6. Gli Stati membri designano gli organismi o servizi ufficiali abilitati a effettuare la certificazione nonché gli organismi o servizi ufficiali incaricati di controllare il rispetto del regime di certificazione.

Articolo 2

1. La fase di commercializzazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1696/71, in cui sono validi i requisiti minimi di commercializzazione è quella del rilascio del certificato.

2. Gli elementi cui si riferiscono i requisiti di cui al paragrafo 1, il tenore di umidità e di corpi estranei, sono determinati per ciascun prodotto con la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 3

La certificazione è comprovata dalle diciture apposte su ogni unità d'imballaggio e dal certificato che accompagna il prodotto.

Articolo 4

Ogni unità d'imballaggio reca, in una delle lingue della Comunità, almeno le seguenti indicazioni :

a) la designazione del prodotto, accompagnata per il luppolo, sia esso con semi o senza semi, da una delle menzioni « luppolo preparato » o « luppolo non preparato », a seconda dei casi ;

b) la o le varietà ;

c) una menzione che permetta di identificare il numero di riferimento della certificazione.

Le diciture sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

Articolo 5

Il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni :

1. Per il luppolo :
 a) la designazione del prodotto ;
 b) il numero di riferimento della certificazione ;
 c) il peso netto ;
 d) il luogo di produzione del luppolo ;
 e) l'anno del raccolto ;
 f) la varietà.
2. Per i prodotti ottenuti dal luppolo : oltre alle indicazioni di cui al punto 1, luogo e data di trasformazione.

Articolo 6

1. Per luoghi di produzione del luppolo si intendono le zone o le regioni di produzione il cui elenco è compilato dagli Stati membri interessati.

2. La Commissione provvede a pubblicare l'elenco dei luoghi di produzione del luppolo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Con riserva dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per la fabbricazione dei prodotti ottenuti dal luppolo, possono essere utilizzati soltanto il luppolo certificato nella Comunità e il luppolo importato dai paesi terzi, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 8

1. Finché si trovano in circolazione, i prodotti previsti dal presente regolamento possono essere miscelati soltanto sotto controllo e in depositi o centri di certificazione.

2. Per poter essere miscelato, il luppolo deve provenire dallo stesso luogo di produzione, dallo stesso raccolto e dalla stessa varietà.

3. Tuttavia, per la fabbricazione del luppolo in polvere e degli estratti di luppolo, si può procedere alla miscelazione di luppolo certificato di origine comunitaria e proveniente dallo stesso raccolto, ma da varietà e luoghi di produzione diversi, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati :

a) le varietà utilizzate, i luoghi di produzione e l'anno del raccolto ;

b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela ;

c) i numeri di riferimento della certificazione del luppolo utilizzato.

Articolo 9

Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli Stati membri, il nome e l'indirizzo degli organismi o servizi designati conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, nonché le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1978.

Tuttavia, la commercializzazione senza certificazione del luppolo in polvere e degli estratti di luppolo fabbricati prima del 1° agosto 1978 è autorizzata fino al 31 marzo 1979. Quest'ultima data può essere rinviata secondo la procedura dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET